



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF113

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 28

OGGETTO	QUADRO RW NEL MOD REDDITI 2017 – INVESTIMENTI ESTERI
RIFERIMENTI	REDDITI PF 2017 – DL 167/1990 - ART. 7-QUATERDL 193/2016 – RM 77/2016; CM 12/2016
CIRCOLARE DEL	26/06/2017

*Sintesi: si analizzano le modalità di compilazione del quadro RW alla luce delle novità intervenute nella disciplina degli investimenti esteri. In particolare si ricorda che:*

- in caso di indicazione di un immobile in precedenti periodi, può esserne omissa il riporto nei periodi successivi se lo stesso non ha subito “variazioni” (art. 7-quater c. 23 DL 193/2016)
- la casella 18 deve indicare la natura del reddito ritraibile dall’investimento estero
- i tassi medi di cambio non vanno aggiornati se viene adottato il criterio “del costo”.

Il quadro RW assolve la **duplice funzione** di:

- 1) **monitoraggio fiscale** degli investimenti all’estero (righe da RW1 a RW5 di Unico PF)
- 2) di **assolvimento di IVIE ed IVAFE** sugli investimenti esteri (righe RW6 e RW7 di Unico PF).

I due obblighi dichiarativi  
risultano **autonomi tra di loro**

con applicazione di sanzioni differenziate.

Esempi: in caso di C/C detenuto all’estero è corretto:

- non compilare il rigo RW1 se il C/C non ha mai avuto un saldo > € 15.000, per il quale va pagata l’IVAFA di € 34 (RW6) in quanto avente consistenza media > € 5.000
- non compilare il rigo RW6 (non va pagata IVAFA) se il C/C ha 1 consistenza media < € 5.000 pur compilando il rigo RW1 in quanto il C/C ha avuto anche in un solo giorno un saldo > 15.000.

**NOVITA’ DEL QUADRO RW:** si segnalano le seguenti novità, di natura:

a) **sia interpretativa:**

- la **CM 12/2017** ha fornito chiarimenti in relazione
  - all’indicazione di una “**relazione bancaria**” (nuovo cod. 20) e relativi profili sanzionatori
  - alla compilazione in presenza di “**soggetti delegati**”
- la **RM 77/2016** ha chiarito il tasso di cambio da utilizzare in presenza di investimenti espressi in valuta diversa dall’euro

b) **che normativa:**

- è stato aggiornato l’elenco dei paesi (DM 4/09/96) per i quali opera il principio del “**look through**”
- in caso di indicazione di un **immobile in precedenti periodi**, può esserne **omesso il riporto nei periodi successivi** se lo stesso **non ha subito “variazioni”** (art. 7-quater c. 23 DL 193/2016)
- la **casella 18** deve indicare la **natura del reddito** ritraibile dall’investimento estero.

## SOGGETTI OBBLIGATI AL QUADRO RW

Sono obbligati alla presentazione del quadro RW:

- ⇒ **persone fisiche**; enti non commerciali; società semplici ed equiparate (es: studi associati)
- ⇒ **fiscalmente residenti in Italia**, anche se cittadini stranieri e se titolari di partita Iva per le operazioni realizzate nell’esercizio dell’attività (indipendentemente dal tipo di contabilità adottata).

## ESONERI SOGGETTIVI

Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW i seguenti soggetti:

### A) diversi dalle persone fisiche:

- **società** (di persone e capitali) commerciali, enti commerciali e cooperative
- società di fatto “*ad eccezione delle società semplici*”
- **enti pubblici** e soggetti equiparati (art. 74 c. 1 TUIR)

**B) alcune particolari persone fisiche:** sono esclusi per le attività estere (CM 38/2013):




## LA FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO

L'obbligo di indicazione a quadro RW degli investimenti è applicabile:

- **sia in capo ai possessori “formali”** delle stesse (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia)
- **ma anche ai cd. “titolari effettivi”**, e cioè ai soggetti che li detengono per il **tramite di società ed altre entità giuridiche** nei casi in cui ne risultino i “*titolari effettivi*”.

**Individuazione:** sono richiamate le disposizioni dell'art. 2 dell'“*Allegato tecnico*” del D.Lgs.231/2007:

a)	SOCIETÀ (NON QUOTATE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– le persone fisiche che possiedono o <b>controllano un'entità giuridica</b>, attraverso il possesso o il controllo <b>diretto o indiretto</b> di una <b>percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto</b> in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore</li> <li> <b>N.B.:</b> il requisito è verificato se la <b>partecipazione al capitale sociale è &gt; 25%</b></li> <li>– la persona fisica o le persone fisiche che <b>esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica</b></li> </ul>
b)	FONDAZIONI o TRUST, CHE AMMINISTRANO E DISTRIBUISCONO FONDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>beneficiari già stati determinati:</b> la persona fisica o le persone fisiche <b>beneficiarie del 25% o più del patrimonio</b> di un'entità giuridica</li> <li>– <b>beneficiari dell'entità giuridica non determinati:</b> la categoria di persone nel cui interesse principale <b>è istituita o agisce l'entità giuridica</b></li> <li>– la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un <b>controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica</b>.</li> </ul>

## ESONERI OGGETTIVI – AFFIDAMENTO A INTERMEDIARI FINANZIARI

Il quadro RW **non va compilato nelle seguenti ipotesi** (CM 38/2013):


### A) PRESENZA DI UN INTERMEDIARIO RESIDENTE (cd. canalizzazione):

1)	attività finanziarie/patrimoniali affidate in gestione/amministrazione ad intermediari finanziari residenti (Banche, SIM, società fiduciarie, ecc.)
2)	contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti (quali controparti o quali mandatari di una delle controparti)
3)	attività finanziarie/patrimoniali i cui redditi siano riscossi tramite intervento degli intermediari

a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale vengano da questi assoggettati a tassazione mediante l'applicazione (RM 15/2011):

- dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito (DLgs. 461/97)
- delle imposte sostitutive/ritenute a titolo d'imposta o d'acconto in base delle ordinarie disposizioni (es: la banca italiana applica la ritenuta sui dividendi/interessi incassati, da accreditare su C/C in Italia).

Nota: il concetto si applica anche ai contratti di assicurazione sulla vita (o di capitalizzazione) stipulati con Compagnie estere (RM 394/02 e CM 45/2010); il contratto va concluso tramite intermediario italiano cui va conferito l'incarico di regolare tutti i flussi dell'investimento (sia i premi che i disinvestimenti).

 **Attività infruttifere**: non vanno comunicate, se affidate in amministrazione/gestione ad un intermediario italiano, anche le attività estere che **“non hanno prodotto reddito”**.

In mancanza di affidamento dette attività vanno indicate nell'RW, evidenziando che non hanno prodotto redditi nell'anno o che sono infruttifere tramite la barratura dell'apposita casella.

### B) ULTERIORI ESCLUSIONI: non sono oggetto di monitoraggio fiscale:

- **NEW - immobili**: in caso di indicazione a quadro RW di periodi precedenti di un immobile:
  - l'indicazione **non va obbligatoriamente ripetuta nei periodi di imposta successivi** laddove gli immobili **non abbiano subito “variazioni”** in corso d'anno
  - permanendo l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti relativi all'IVIE
- le somme versate a forme di **previdenza complementare estere obbligatorie**:
  - **per previsione di legge**, organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (es: non solo il “1°” ma anche il “2° pilastro svizzero”, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria, seppure quest'ultima sia complementare – CM 45/2010)
  - per effetto di **contratti collettivi nazionali** (e non derivanti da accordi individuali)
- i beni (di natura finanzia/patrimoniale) che al 31/12 risultano essere stati **rimpatriati** (anche nell'ambito della voluntary disclosure o precedenti scudi fiscali):
  - sia “fisicamente”: le attività sono detenute in Italia, anche se non amministrate da un intermediario residente (es: sono detenute in Italia in una cassetta di sicurezza in Italia)
  - che “giuridicamente”: le attività sono oggetto di **deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente** (possono risultare fisicamente all'estero, ma sui relativi redditi l'intermediario residente applica le imposte/ritenute di cui al paragrafo precedente).

## NATURA DEL POSSESSO

L'obbligo di compilazione del quadro RW (sia per il monitoraggio che per l'IVIE/IVAFE) prescinde:

- dalla **modalità con cui si sono formati** i capitali all'estero (es: vanno indicate anche le attività finanziarie o patrimoniali ricevute per donazione o successione)
- se **produttive di reddito** o meno (così come il fatto che non vi sia mai stata una evasione fiscale)
- dalla **natura del diritto** (proprietà o altro diritto reale; in caso di usufrutto e nuda proprietà, entrambi i titolari del diritto sono tenuti alla compilazione del e all'assolvimento delle imposte); non sono tenuti al versamento dell'imposta i meri "detentori per conto terzi" (obbligati invece al monitoraggio).

#### SOGLIA PER DEPOSITI E C/C BANCARI

A decorrere dal **1/01/2015** la soglia di riferimento per individuare l'**esonero dal monitoraggio** fiscale (non dall'Ivafe) di **depositi e C/C bancari** detenuti all'estero:

- ➔ **ATTENZIONE** - è stata **aumentata a € 15.000** (art. 2 L. 186/2014).
- ➔ a prescindere dal Paese (black list o meno) dove sono detenute tali attività



**Art. 4 c. 3 DL167/90:** "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi ... non sussistono ... per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo **complessivo** raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a **15.000 euro**". (Prov. 31/03/2016).

Dunque, in caso di deposito o C/C bancario costituito all'estero, la compilazione de:

- ➔ **1° sezione del quadro RW:** diviene **facoltativa se il saldo è sempre stato ≤ € 15.000** (è sufficiente lo sconfinò anche per 1 solo giorno per renderne obbligatoria l'indicazione a RW)
- ➔ **Sezione IVAFE:** rimane, al contrario, collegata alla "**giacenza media**" (v. par. succ.).



**PIU' C/C:** il riferimento al valore "complessivo" fa ritenere che l'ammontare vada individuato:

- in relazione alla **somma dei saldi giornalieri di tutti i C/C depositi detenuti all'estero** (non in relazione al singolo C/C o deposito; il concetto è analogo per l'Ivafe, ma solo nel caso di conti detenuti presso il medesimo intermediario finanziario – v. oltre)
- anche nel caso di conti cointestati (per l'Ivafe, al contrario, il limite va suddiviso per contitolare).

#### QUADRO RW PER C/C BANCARI DETENUTI ALL'ESTERO

Valore max giornaliero di tutti i C/C presso qualsiasi banca (anche in comproprietà)	Giacenza media annuale di tutti i C/C presso la stessa banca (proquota se in comproprietà)	Monitoraggio (rigo RW1)	IVAFA (rigo RW6)
≤ € 15.000	≤ € 5.000	NO	
> € 15.000	≤ € 5.000	SI (*)	NO
> € 15.000	> € 5.000	SI	
≤ € 15.000	> € 5.000	NO (**)	SI

(\*) Va barrata la **casella 20** "Solo monitoraggio", in quanto non è dovuta l'IVAFA.

(\*\*) Il rigo RW1 va compilato, ma solo per calcolare l'Ivafe (se omesso non vi è sanzione per il monitoraggio).

#### RAPPORTO FINANZIARIO UNITARIO (DOSSIER TITOLI)

La CM 12/2016 ha introdotto una notevole semplificazione nel caso di **detenzione di più titoli** (es: più azioni e/o obbligazioni diverse; azioni e obbligazioni; ecc.).

Infatti, in tal caso:

- ➔ in presenza di un cd. "**dossier titoli**" (cioè di un **unico "rapporto finanziario" di deposito** dei titoli, a nulla rilevando se amministrati dall'intermediario finanziario estero o meno)

→ è ammesso compilare il quadro RW **considerando il “rapporto finanziario nel suo complesso”** (cioè come se si possedesse un unico titolo, in luogo di un dossier titoli):

- limitandosi a riportare il **valore iniziale/finale del dossier titoli** indipendentemente dalle singole variazioni intervenute riferite sia alle dismissioni che ai successivi reinvestimenti (ma non dovute a nuovi apporti di capitale)
- il luogo di riportare il valore iniziale/finale di ciascun titolo.



**APPOSITO PROSPETTO:** è comunque richiesta la conservazione di un **apposito prospetto** in cui:

- vanno riportati i **dati delle singole attività** finanziarie con le loro movimentazioni (in generale costituito da un prospetto rilasciato dall'intermediario finanziario)
- valorizzate in conformità ai criteri previsti per il quadro RW (criterio lifo, ecc. – v. CM 38/2013).



**Nota:** si noti che l'assenza di un dossier titoli dovrebbe configurarsi solo nel (raro) caso in cui i titoli siano detenuti in proprio (es: presso una cassetta di sicurezza o altro luogo), mentre:

- il rapporto di “deposito titoli” si configura anche nel caso in cui il contribuente operi in borsa direttamente on-line (appoggiandosi ad un intermediario finanziario estero)
- nel caso di 2 (o più) dossier titoli (presso intermediari finanziari diversi o meno), entrambi i dossier titoli dovranno essere trattati come due titoli distinti.

## APPORTI DI CAPITALE


Ove la **variazione** nella composizione del rapporto finanziario intervenga a seguito:

- di un apporto di capitale (es: versamento in contanti, conferimento titoli da altra banca, ecc.)
  - e non dal reinvestimento di quanto precedentemente di investito nel medesimo dossier titoli
- sorge un “nuovo adempimento dichiarativo” che comporta la compilazione:

a) **di 2 distinti righi** del quadro RW, in cui indicare:

- momento antecedente apporto: il valore iniziale e finale di detenzione del dossier titoli
- momento successivo l'apporto: il valore iniziale e finale di detenzione del dossier titoli

b) **NEW** - utilizzando il **codice 20** “Altre attività estere di natura finanziaria”.





## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVIE E IVAFE

### IVIE

L'imposta sul valore degli immobili all'estero (cd IVIE) è dovuta sui terreni/fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all'estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietà/diritto reale.



**Immobili in comunione:** l'imposta è dovuta da ciascun soggetto in proporzione alla rispettiva quota.

In particolare, l'imposta:

- **calcolo:** è dovuta **in proporzione:**
  - **alla quota di titolarità** del diritto (di proprietà o altro diritto reale)
  - ed al **periodo di possesso** (a mese; se il diritto si è protratto per  $\geq 15$  gg va computato per intero)
- **aliquota:** deve essere quantificata nella misura dello **0,76% del valore dell'immobile**
- **importo minimo:** il versamento **non è dovuto se l'importo non supera € 200,00**.



**Base imponibile:** il valore dell'immobile da assumere si differenzia in relazione ai seguenti casi:

- immobile in paesi UE/SEE: il valore catastale (ove il paese preveda tale concetto)
- immobili in altri paesi (o nella UE/SEE in assenza del valore catastale): costo d'acquisto documentabile
- in assenza di valori di cui sopra, dal valore di mercato al 31/12 rilevabile nel luogo dove è situato.

### DETRAZIONI PER CREDITI DI IMPOSTA


Dall'IVIE si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta di natura "patrimoniale" versata nello Stato estero (il cui elenco è stato individuato dalla CM 28/2012; per gli immobili in UK la Council tax non può essere scomputata - RM 75/2013).

Lo scomputo è riferito ai pagamenti effettuati nel 2016 (principio di cassa).



**Immobili detenuti nella UE/SEE:** dall'IVie si detrae, in via gerarchica:

- **prioritariamente:** l'imposta patrimoniale versata nello Stato estero
- in caso di incapienza: può essere utilizzato l'eventuale tax credit (art. 165 TUIR) generato sui redditi prodotti dallo stesso immobile, se il contribuente non è riuscito a utilizzarlo interamente a scomputo dell'Irpef (in luogo del riporto al periodo successivo a quadro CE).



				Ecc. imp. patr. Est.	Imp. reddituale estera		Ivie da versare	Imp. Redd. Ecc. Finale (*)
Esempio1	Italiana	Estera	Saldo		Ecc. iniziale	Utilizzo		
REDDITUALE	100 (Irpef)	180	-		80	Recupero sull'Ivie della maggiore imposta sul reddito estera		
PATRIMONIALE	caso a) 130 (Ivie)	110	20	-		20	-	60
	caso b) 110 (Ivie)	130	-	20		-	-	80
Esempio2								
REDDITUALE	180 (Irpef)	100	80		-	Nessun recupero sull'Irpef della maggiore patrimoniale estera		
PATRIMONIALE	caso a) 130 (Ivie)	110	20	-		-	20	-
	caso b) 110 (Ivie)	130	-	20		-	-	-

(\*) Da riportare agli anni successivi a quadro CE

### ABITAZIONI PRINCIPALI ALL'ESTERO

In modo del tutto analogo all'IMU, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'**esenzione IVIE** per l'immobile posseduto all'estero che costituisce:

- **abitazione principale** (comprese le pertinenze)
- la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

purchè l'immobile non sia "di lusso" (cioè non fosse da classare come A/1, A/8 o A/9 ove fosse in Italia, con tutte le difficoltà che ciò implica).



**Immobile estero di lusso:** rimangono applicabili le disposizioni previgenti e, pertanto:

- **Ivie:** torna **misura ridotta dello 0,4%**
- **detrazione:** si applica la **detrazione di € 200** (rapportata al periodo nel quale si protrae la destinazione ad abitazione principale) fino a concorrenza dell'imposta dovuta; spetta pro quota in presenza di più soggetti che adibiscono l'immobile ad abitazione principale.

### REDDITI - EFFETTO SOSTITUTIVO IVIE / IRPEF

Con estensione del medesimo principio di sostituzione Imu-Irpef, anche per l'Ivie è disposta:

- ➔ la **non imponibilità IRPEF** del reddito fondiario
- ➔ relativo agli **immobili non locati** (inclusa abitazione principale) detenuti all'estero (v. quadro RL).

Il reddito dell'immobile (determinato ex art. 70 Tuir) va indicato "per memoria" a col. 1 di rigo RL12:

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	Redditi di beni immobili situati all'estero <sup>2</sup>	,00
		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta <sup>3</sup>	,00

**Immobile locato:** torna ad essere dovuta, oltre all'Ivie, anche l'Irpef (si compila la sola col. 2 di RL12).



**N.B.:** se il paese estero tassa i canoni, ai fini Irpef rileva la stessa base imponibile determinata all'estero (nulla va tassato se il reddito è azzerato per effetto di deduzioni riconosciute dal paese estero).

## IVAFE

L'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE), è dovuta dalle persone fisiche residenti (inclusi gli imprenditori individuali):

a) nella **misura del 2‰**: sui **“prodotti finanziari”**

**N.B.:** sono **esclusi da IVAFE**:


- le **partecipazioni** (azioni o quote, anche in un dossier titoli); non vi rientrano soli i “titoli” che siano composti di partecipazioni (es. sono tassate le quote di fondi comuni, OICR, ecc.)
- i **finanziamenti** (dei soci o verso terzi).

b) in **misura fissa di € 34,20**: su **C/C e depositi** (di consistenza media > € 5.000).

**ATTENZIONE - SOGGETTI CON DELEGA SUL CONTO ESTERO**: tali soggetti (CM 12/2016):

- anche se tenuti alla compilazione del quadro RW (per il **monitoraggio** – non si barra la cas. 24)
- **non sono tenuti al versamento dell'IVAFE** (dovuta solo se vi è “cointestazione” del conto estero).

Tra i delegati (in generale familiari con delega ai prelievi) vi sono anche gli amministratori di società (se autorizzati a prelevare per esigenze proprie).



### C/C E DEPOSITI - FRANCHIGIA DI € 5.000

Con equiparazione dell'IVAFE all'imposta di bollo applicata sui C/C e depositi in Italia (CM 12/2016), **l'imposta non è dovuta** (in misura “fissa”):

- ⇒ se il **valore medio annuo di giacenza** risultante dagli estratti conto (o dal libretti di deposito)
- ⇒ **non risulta superiore a € 5.000**
- ⇒ in relazione a **tutti i C/C + libretti di deposito** detenuti **presso lo stesso intermediario** (anche in paesi diversi)
- ⇒ **rapportata alla “quota” di possesso**, in caso di **cointestazione** (non al “periodo” di possesso).

**GIACENZA MEDIA NEGATIVA**: se il C/C ha una **giacenza media annua di valore “negativo”**, tale conto

- non concorre al valore medio di giacenza per l'esenzione (non si sottrae dalla media degli altri C/C)
- non va neppure esposto a RW (si indicano le “attività” gfinanziarie, non le “passività”).

#### Esempio

Il sig. Rossi è titolare dei seguenti **3 C/C in Svizzera** presso un istituto bancario, il quale ha comunicato i seguenti valori medi nel 2016:

- C/C A, **quota 100%** (365 giorni): valore medio € 2.000
- C/C B, **quota 50%** (365 giorni): valore medio € 5.000
- C/C C, **quota 25%** (100 giorni): valore medio € 4.000
- C/C D: valore medio €. **- 2.000** (non rileva)

**Valore medio di € 5.500**

[dato da: (2.000 x 100%) +  
(5.000 x 50%) + (4.000 x 25%)]

In tal caso

- l'IVAFE è dovuta in quanto la sommatoria del valore medio di giacenza dei singoli c/c, rapportato alla quota di possesso, è superiore a € 5.000
- l'IVAFE è dovuta in **misura fissa (€ 34,20)** per ogni singolo C/C, rapportata alla quota ed al periodo di possesso:

$$34,20 \times 100\% + 34,20 \times 50\% + 34,20 \times 25\% \times 100/365 = \text{€ } 53,64$$



**INDIVIDUAZIONE DEL SALDO MEDIO ANNUALE:** se l'intermediario estero comunica la determinazione degli interessi (cd. "Estratto conto scalare"), la consistenza media può essere agevolmente determinata dividendo il cd. "Numeri creditori" per i giorni di calcolo degli interessi.

**Esempio:** C/C in Svizzera con il seguente estratto conto scalare riferito al 1° trimestre 2016:

Valuta	Saldi per val.	GG	Num. Debit.	Num. Cred.			
01/01/15	18.000,00	21	378.000	-			
22/01/15	-15.000,00	37	-555.000	-	Int. Deb.	Int. Cred.	
28/02/15	50.000,00	31	1.550.000	-	(1,0%)	(4,0%)	Cons. media
31/03/15		89	1.373.000	-	0,38	-	15.427 (1.373.000/89)

Il meccanismo va poi replicato sui 3 trimestri residui, determinando una consistenza media annuale.

**BASE IMPONIBILE:** ai fini dell'IVAFE il valore dei **prodotti finanziari** va individuato:

- ➔ in quello di mercato, rilevato al 31/12 ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute, anche utilizzando la documentazione:
  - dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività
  - dell'impresa di assicurazione estera
- ➔ In mancanza, ci si riferisce al valore nominale o di rimborso.



**Attività dismesse:** se le attività non risultano più possedute al 31/12 si deve fare riferimento al valore di mercato rilevato **al termine del periodo di detenzione**.

### DETRAZIONI PER CREDITI DI IMPOSTA

Dall'imposta è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può superare l'imposta dovuta in Italia.

ATTIVITÀ FINANZIARIE	IVAFE
C/c bancari E libretti di risparmio con giacenza media pro quota > € 5.000	€ 34,20
Prodotti finanziari	2‰
Partecipazioni e finanziamenti soci in società estere	NON DOVUTA

### CONVERSIONE DEGLI INVESTIMENTI ESPRESSI IN VALUTA

Ai fini della compilazione del quadro RW per gli **importi espressi in valuta estera** si pone il **problema della conversione in euro**.

#### Disposizioni normative contrastanti:

- ➔ art. 4 c. 4 DL 167/90 prevede che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, **annualmente**, il **controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare**"
- ➔ Prov. 18/12/2013 (attuativo dell'art. 4 citato): "Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, **per tutti i dati in esso riportati**, sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei **cambi medi mensili** agli effetti delle norme dei Titoli I e II del TUIR".



**IL DUBBIO:** non era chiaro se si dovesse fare riferimento a un tasso di cambio su base annuale (DL 167/09) oppure mensile (Prov. attuativo). A chiarimento di ciò la **CM 10/2014** aveva ritenuto che per le attività detenute all'estero **al 1/01** andasse fatto riferimento ai **cambi medi mensili**, mentre per l'attività detenute **al 31/12** dovesse essere assunto il **"cambio medio del mese di dicembre dell'anno precedente, determinato sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili"**.

Tuttavia non risultava chiaro se il cambio medio del mese di dicembre andasse adottato esclusivamente nel caso di attività valorizzata "al valore di mercato" o in qualsiasi caso.

Al fine di risolvere la questione, la **RM 77/2016** ha chiarito che nel caso in cui si utilizzi:

CRITERIO	TASSO DI CAMBIO
<b>COSTO DI ACQUISTO</b>	va applicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>il cambio medio relativo al <b>mese di acquisto</b></li> <li>tale valore <b>non va aggiornato negli anni successivi</b></li> </ul>
<b>VALORE DI MERCATO</b>	va applicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>il cambio medio del <b>mese in cui viene determinato il valore di mercato</b> (31/12 o termine del periodo di detenzione dell'investimento)</li> <li>tale valore di mercato <b>va aggiornato negli anni successivi</b> (limitatamente agli investimenti valutati al 31/12, posto che per quelli dismessi non va più effettuata alcuna esposizione a quadro RW)</li> </ul>



**CRITERI DIVERSI:** non è chiaro se vada aggiornato negli anni successivi o meno il tasso di cambio utilizzato nel caso di adozione:

- **del valore catastale** o del **valore dichiarato** in atto degli immobili (si ritiene dare risposta negativa, in quanto criteri assimilabile più ad un "costo di acquisto" che ad un "valore di mercato")
- **del valore di quotazione:** nel caso dell'attività finanziarie (si consiglia di aggiornarlo).

**Decorrenza:** si deve ritenere che l'interpretazione non abbia effetto retroattivo (ad esempio, per gli investimenti già posseduti nel 2015 che richiederebbero un cambio di criterio, ci si potrà limitare ad adeguare i valori al 31/12/2016 ma non quelli al 1/01/2016, fatti uguali ai valori indicati al 31/12/2015).

### TASSI DI CAMBIO MEDI - PROVVEDIMENTI DA UTILIZZARE

Provvedimento	Mese	Provvedimento	Mese
Prov. 15/02/2016	dicembre 2015	Prov. 02/09/2016	luglio 2016
Prov. 11/02/2016	gennaio 2016	Prov. 28/09/2016	agosto 2016
Prov. 15/03/2016	febbraio 2016	Prov. 13/10/2016	settembre 2016
Prov. 14/04/2016	marzo 2016	Prov. 25/11/2016	ottobre 2016
Prov. 09/05/2016	aprile 2016	Prov. 14/12/2016	novembre 2016
Prov. 10/06/2016	maggio 2016	Prov. 18/01/2017	dicembre 2016
Prov. 12/07/2016	giugno 2016		

**Provvedimenti:** si rendono disponibili i provvedimenti dei cambi medi da applicare (cliccare sul link):

- per [dicembre 2015](#)
- per [dicembre 2016](#)

### VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI A QUADRO RW

PAESE DOV'E' SITO IL BENE	MODALITA' DI ACQUISIZIONE	CRITERI ALTERNATIVI IN ORDINE GERARCHICO DI APPLICAZIONE			
		1° - VALORE CATAST.	2° - VALORE DICHIARATO	3° - COSTO STORICO	4° - VALORE NORMALE
		NON AGGIORNATI ANNUALMENTE			
PAESI UE/SEE (Norvegia e Islanda)	A TITOLO ONEROSO	VALORE "CATASTALE" come determinato (ed eventualmente rivalutato) nel Paese estero		COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti"	VALORE DI MERCATO rilevabile al 31/12 nel Paese estero
	SUCCESSIONE / DONAZIONE		VAL. DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato	COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante	
PAESI EXTRAUE ed EXTRASEE (incl. Svizzera)	A TITOLO ONEROSO			COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti"	
	SUCCESSIONE / DONAZIONE		VAL. DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato	COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante	

**Note - Valore catastale:** per alcuni paesi UE:

- non esiste un "valore catastale" ma una "rendita catastale" (Francia, Belgio, Irlanda e Malta); in tal caso è applicabile il minor valore tra quello determinato con il "coefficiente IMU" 160 ed il costo di acquisto
- esiste un "valore catastale", ma non è di fatto applicabile (es: Germania e Austria).

### IVAFE - VALORIZZAZIONE A QUADRO RW

ATTIVITA FINANZIARIE	VALORE AI FINI			
	BASE IMP. PER L'IVA FE	MONITORAGGIO	AGG. Annual.	
<b>C/C E DEPOSITI</b> costituiti all'estero (indipendentemente dalle modalità di alimentazione: accredito stipendi/pensione o compensi, ecc.)	In paesi UE	€. 34,20 (se consistenza media è > €. 5.000)	NO	
	In paesi extraUE			
<b>PARTECIPAZIONI</b> al capitale o al patrimonio (azioni o quote) di soggetti residenti o non residenti	ESCLUSE		capitale sociale	NO
<b>OBBLIGAZIONI</b> italiane o estere e titoli similari	Emittente:			SI
Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di <b>FONDI COMUNI</b> )	— <b>quotato</b> : quotazione — <b>non quotato</b> : val. nominale (in assenza: val. di rimborso/acquisto)			
<b>Titoli pubblici</b> (italiani o equiparati, emessi in Italia o meno)	quotazione			SI
<b>Metalli preziosi</b> allo stato grezzo o monetato	ESCLUSI	quotazione	SI	
<b>Valute estere</b>	ESCLUSI	quotazione	SI	
<b>POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA</b> o "di capitalizzazione" con imprese estere <b>non operanti in Italia in regime di "libera prestazione"</b>	si ritiene il <b>montante versato</b>			SI

Finanziamenti ad imprese estere	ESCLUSI	Val. nominale	NO
<b>Contratti di natura finanziaria:</b> finanziamenti, riporti; pronti contro termine e prestito titoli	valore di mercato		SI
Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o diversi di natura finanziaria di fonte estera			
Diritti d'opzione (all'acquisto/sottoscr. di strum. fin.)			
Stock option (se cedibili)	ESCLUSI	valore di mercato	SI

**N.B.:** se vi sono diverse attività finanziarie incluse in un unico "rapporto" (cd. "dossier titoli"), il contribuente può limitarsi ad aggregare in un unico rigo tutti i titoli, sommando i valori di cui sopra (indicando il codice attività "20").

### QUADRO RW E VOLUNTARY DISCLOSURE

La prima versione della Voluntary disclosure (L.186/2014), ha consentito di far emergere le attività finanziarie/patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio con riferimento alle annualità fino al 2013; pertanto, i soggetti che vi hanno proceduto, hanno dovuto presentare il quadro RW relativamente alla situazione del periodo 2014 (Unico 2015 – v. CM 31/2015) e successivi.

La procedura prescelta si è riflessa nella compilazione del quadro RW di Unico PF 2016 in quanto in caso di:

- rimpatrio fisico o "giuridico" (cioè con incarico ad intermediario italiano di canalizzare i frutti): il quadro RW è stato limitato al periodo di detenzione all'estero nel 2015 (dal 2016 non è più dovuto)
- beni/attività mantenuti all'estero: il quadro RW riguarda l'intero 2015 ed anni successivi (finché permane il possesso all'estero).

**NEW**

**VOLUNTARY-BIS:** il DL 193/2016 ha previsto

- ➔ l'esonero da indicazione a quadro RW delle attività oggetto di collaborazione volontaria
- ➔ per il periodo "2016" e la frazione d'anno antecedente la data di presentazione dell'istanza

### DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Le violazioni alla compilazione del quadro possono comportare delle sanzioni riferite:

- al **solo monitoraggio** fiscale (se l'indicazione non rileva per l'IVIE/IVAFE)
- alle **sole disposizioni dell'IVAFE** (se l'indicazione non rileva per il monitoraggio)
- ad **entrambe le disposizioni**.



**ATTENZIONE - Termine di decadenza dall'accertamento:** secondo l'Agenzia (CM 10/2015)

- ➔ trova applicazione l'art. 20 DLgs. 472/97 (non l'art. 43 Dpr 600/73 come per i redditi)
- ➔ risultando, pertanto, fissato al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è commessa la violazione

**Esempio:** nel mod. Redditi 2017 (redditi 2016) non viene stato indicato un C/C estero. La violazione al quadro RW:

- è commessa nel 2017 (anno di presentazione della dichiarazione)
- è accertabile fino al 31/12/2022.

**VIOLAZIONI MONITORAGGIO:** la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute all'estero all'interno del modulo RW è punita con la sanzione amministrativa (art.5, DL 167/90):

**SANZIONI PER IL MONITORAGGIO**

- **in generale:** dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato
- **Stati Black list:** dal 6% al 30% dell'importo non dichiarato per le attività finanziarie/patrimoniali in Paesi a fiscalità privilegiata (DM 4/5/99 e DM 21/11/2001); a tal fine **non rilevano gli accordi siglati in occasione della Voluntary disclosure** (in quanto la riduzione della sanzione è limitata a tale procedura)

In caso di **omessa compilazione del quadro RW**, la sanzione (CM 12/2016):

- va commisurata al **valore al termine del periodo di detenzione** di ciascun periodo (**col. 8** del quadro RW; nel caso di C/C detenuti in paesi black list non rileva la col. 10 riferita al valore massimo del C/C)
- ponderata per i giorni di possesso.



**QUADRO RW ENTRO 90GG:** si applica la sanzione fissa di € 258 nel caso in cui il quadro RW sia presentato con un ritardo non superiore ai 90 giorni (**non adeguata ad € 250 dal Dlgs 158/2015**)

**Nessuna confisca:** non è più applicabile la confisca per equivalente.



**Regolarizzazione spontanea:** il contribuente che regolarizzi sia il quadro RW che i redditi che li hanno generati, può beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni ex art. 7 c. 4 DLgs. 472/97 (CM 38/2013).

**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

La natura tributaria degli illeciti riguardanti il quadro RW consente di applicare alle predette violazioni l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs.472/97.

**RAVVEDIMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30/09/2017**

RAVVEDIMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30/09/2017					
Presentazione dichiarazione	Sanzione Black list	Sanzione white list	Riduz.	Sanzione. ridotta	
				Black list	White list
Unico 2016 (redd. 2015)	6%	3%	1/8	0,75%	0,375%
Unico 2015 (redd. 2014)			1/7	0,857%	0,429%
da Unico 2014 (redd. 2013) a Unico 2012 (redd. 2011)			1/6	1%	0,5%
Unico 2011 (redd. 2010)		(prescritto)			(prescritto)
Unico 2010 (redd. 2009)					
Unico 2009 (redd. 2008)	5% o 6%			0,833% o 1%	
Unico 2008/2007 (Dich. omessa)	5%		(non ravvedibile)		

**Raddoppio termini:** in presenza di violazioni correlate al possesso di attività in paesi "black list", l'art. 12 DL 78/2009 prevede i seguenti termini di decadenza:

- avviso di accertamento: entro il 31/12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (10° anno in caso di omessa dichiarazione; in tal caso non è ammesso il ravvedimento)
- atto di irrogazione sanzioni amministrative ed accessorie: entro il 31/12 del 10° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

**VIOLAZIONI IVIE/IVAFE:** dal 2016, si applicano le seguenti disposizioni sanzionatorie (novità del Dlgs 158/2015, che trovano applicazione in via retroattiva – CM 4/2016):

<b>Infedele dichiarazione IVIE / IVAFE</b>	<b>dal 90% al 180%</b> (100% - 200% fino al 2015) della maggior imposta/minor credito
	<b>dal 30% al 60%</b> maggior imposta / minor credito inferiore a € 30.000

## COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

In relazione alla compilazione del quadro, occorre attenersi alle seguenti indicazioni.

**NOVITA'** - Codice investimento patrimoniale/attività finanziaria:

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1..	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE .....8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.....14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO .....10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI.....17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI.....12	ALTRI BENI PATRIMONIALI.....18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE...19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		<b>CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO.....20</b>

**NEW**

**Conto deposito titoli all'estero:** come anticipato, la possibilità di compilare in modo "aggregato" una pluralità di attività finanziarie detenute presso un medesimo intermediario finanziario ha comportato la segnalazione tramite in codice specifico, cod. "20"

**COMPILAZIONE DEI RIGHI DA RW1 A RW5:** si propone la seguente descrizione sintetica:

<p><b>"1": proprietà</b>  <b>"2": usufrutto</b>  <b>"3": nuda proprietà</b>  <b>"4": altro (altro diritto reale, benef. trust, ecc.)</b></p>	<p><b>"1": delegato al prelievo o movimentazione c/c</b>  <b>"2": titolare effettivo</b></p>	<p><b>"1": valore di mercato</b>  <b>"2": valore nominale</b>  <b>"3": valore di rimborso</b>  <b>"4": costo d'acquisto</b>  <b>"5": valore catastale</b>  <b>"6": val. in Dich. di succ./donaz.</b></p>	<p>Valore all'1/01 (o al 1° giorno di possesso)</p>	<p>Valore al 31/12 (o all'ultimo giorno di possesso)  <b>C/C e libretti di risparmio: valore medio di giacenza</b></p>			
<p>Codice titolo possesso 1</p>	<p>Valore istruzioni 2</p>	<p>Codice individuaz. bene 3</p>	<p>Codice Stato estero 4</p>	<p>Quota di possesso 5</p>	<p>Criterio determin. valore 6</p>	<p>Valore iniziale 7</p>	<p>Valore finale 8</p>
<p>Valore massimo non collaborativi 9</p>	<p>Giorni (IVAFE) 10</p>	<p>IVAFE 11</p>	<p>Aliquota 0,2% 12</p>	<p>Mesi (IVIE) 13</p>	<p>IVIE 14</p>	<p>Possesso &gt; 15 gg = 1 mese 15</p>	<p>IVIE 16</p>
<p>max del C/C in Paesi non White list 17</p>	<p>IVAFE dovuta 18</p>	<p>Detrazioni 19</p>	<p>Ab. princ. 20</p>	<p>IVIE dovuta 21</p>	<p>Valore istruzioni 22</p>	<p>Quota partecipazione 23</p>	<p>Solo monitoraggio 24</p>
<p>Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo 25</p>	<p>Codice fiscale altri coinvestitori 26</p>	<p>Codice fiscale altri coinvestitori 27</p>	<p>Codice fiscale altri coinvestitori 28</p>	<p>Codice fiscale altri coinvestitori 29</p>	<p>Codice fiscale altri coinvestitori 30</p>	<p>Codice fiscale altri coinvestitori 31</p>	<p>Codice fiscale altri coinvestitori 32</p>

**Imposta patrimoniale versata nello Stato in cui si trova l'investimento**

**% di partecipazione nella società / "entità giuridica" se il contribuente è titolare effettivo**

**"1": compilazione Quadro RL  
 "2": compilazione Quadro RM  
 "3": compilazione Quadro RT  
 "4": compilaz. contemporanea di più quadri di cui sopra  
 "5": investimenti finanziari (non patrimoniali) che daranno un reddito in periodi successivi o infruttiferi**

**Barrata se si adempie al solo monitoraggio non essendo dovuta IVIE/**

**Barrata in presenza di più di 2 coinvestitori**

RIPRODUZIONE VIETATA - www.redazionefiscale.it



**Note:**



**Colonna 18:** dal tenore delle Istruzioni si ritiene che

- per le attività finanziarie: la colonna vada sempre compilata (cod. da 1 a 4 se in dichiarazione è stato indicato il reddito dell'investimento in un quadro; cod. 5 se ciò non è avvenuto, in quanto il bene è infruttifero oppure i redditi saranno indicati in futuro)
- per gli investimenti patrimoniali: si indica il cod. 1 per gli immobili (anche se non scontano l'Irpef in quanto hanno scontato l'Ivie) oppure non si indica alcun codice.

**Colonna 11:** in caso di C/C e libretti a risparmio l'imposta si applica in misura fissa di **€ 34,20** (rapportati alla quota e al periodo di possesso). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, la verifica del supero del limite va calcolata il **valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i C/C.**

**Caso1:** Conto A possesso 100% valore medio € 1.000

Conto B possesso 50% valore medio € 4.000

Conto C possesso 100% valore medio € 1.500

Totale valore medio =  $1.000 + (4.000 \times 0,5) + 1.500 = \mathbf{€ 4.500}$

Il valore medio di giacenza complessivo è  $< € 5.000$ , pertanto l'imposta non è dovuta.

Tuttavia, il contribuente dovrà compilare comunque il quadro RW ai soli fini di monitoraggio

**Caso2:** Conto A possesso 50% valore medio € 5.000

Conto B possesso 100% valore medio € 3.000

Il valore medio di giacenza complessivo è  $(5.000 \times 0,5) + 3.000 = € 5.500$ , pertanto è dovuta l'IVAFE. In questo caso si compilano 2 distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare RW nella col. 8 di entrambi i righi è € 5.500, mentre nella colonna 11, di rigo:

- RW1, relativo al primo c/c va indicato il valore di € 17 dato da  $(34,20 \times 50\% \times 365/365)$ ;
- RW2, relativo al secondo c/c va indicato € 34, dato da  $(34,20 \times 100\% \times 365/365)$ .

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL QUADRO RW**

Il quadro RW una parte integrante del mod. Unico PF.

Nei casi di:

- **esonero dalla dichiarazione**
- **di utilizzo del mod. 730/2017**

il quadro RW (per la parte relativa al monitoraggio e l'Ivafe/Ivie) va presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione unitamente al frontespizio del mod. Redditi PF 2017.



**frontespizio**



**MODULO RW**

Investimenti all'estero e/o  
trasferimenti da, per e sull'estero



**Presentazione del 730:** in tal caso il quadro RW costituisce un "quadro aggiuntivo" al modello 730. A tal fine la presentazione del mod. 730 consente di non ritenere "omessa" la dichiarazione, potendo quindi accedere alla presentazione del quadro anche oltre i 90gg dal termine per l'invio di Unico).

## ESEMPI

### IMMOBILI ALL'ESTERO

#### Esempio1

#### IMMOBILE A DISPOSIZIONE

Il sig. Mario Rossi è **comproprietario** con la moglie Maria di una casa per le vacanze in Spagna, acquistata per €. 300.000 e del valore catastale di €. 200.000.

In tale paese i coniugi hanno assolto ciascuno:

- le imposte dirette calcolate sull'importo della rendita catastale di €. 900
- l'imposta patrimoniale (cd. IBI) di € 125.

Ciascun coniuge:

- deve indicare nel quadro RW l'intero valore dell'immobile (200.000)
- riportando la percentuale di possesso (50%).

#### Quadro RW di ciascun coniuge

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore immobile	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		15	067	50	5	200.000,00	200.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9	,00	10		11	,00	12	12
RW1 Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	
14	125,00	15	,00	16	,00	17	510,00
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri cointestatari		Vedere istruzioni		Quota Solo	
IBI scontata in Spagna		VRDMRA67C55L378N		C.F. dell'altra comproprietaria		E' stato compilato il quadro RL	
...		22		23		24	
IVIE		Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24	
RW7		1 510,00		2 ... ,00		3 ... ,00	
				4 ... ,00		5 ... ,00	
				6 ... ,00		7 ... ,00	
				8 ... ,00		9 ... ,00	

**Redditi:** non è tassato alcun reddito in Italia, posta l'alternatività con l'Ivie (l'immobile non è locato); va comunque indicato "per memoria" il reddito tassato all'estero a rigo RL12 col. 1 del mod. Redditi (o a 730):

Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione propria	Redditi di beni immobili situati all'estero <sup>2</sup>
1	2
RL12 450,00	,00
Confluisce a rigo RN50, in quanto rileva ai fini assistenziali	

#### Variente – Il paese estero non tassa la rendita catastale

Si ponga ora che i coniugi possiedono l'immobile in Francia (che non tassa ai fini delle imposte dirette gli immobili non locati, applicando la sola imposta patrimoniale); in tal caso in relazione alla compilazione:

- del quadro RW: nulla cambia [in luogo dell'IBI viene scomputata dall'Ivie la tax fonciere; il "valore catastale" in Francia va calcolato come: 50% (abbattim. forfettario riconosciuto in Francia) x 160 (molt. Imu) = 72.000]
- dei quadri reddituali: i coniugi non compilano alcun rigo.

NEW

**NOVITA':** da quest'anno la compilazione del **rigo RW1** è facoltativa se l'immobile era già posseduto nel 2015 (e indicato a quadro RW di Unico PF 2016) e **non è cambiata la titolarità sull'immobile** (rimane obbligatoria la compilazione della sezione IVIE). Le variazioni che obbligano alla nuova esposizione si ritiene:

- ➔ riguardino **qualsiasi dato dell'immobile** (bene compravenduto nell'anno, con variazione del n° i mesi di possesso; variazione della quota posseduta; l'attribuzione dell'usufrutto, ecc.)
- ➔ non attengano la **variazione dell'imposta patrimoniale estera** (il rigo RW7 può variare ogni anno).

**Esempio2**

Il sig. Moretti ha acquistato in data 10/07/2016 un immobile situato in Brasile al prezzo di €. 400.000, tenuto a disposizione. Ai fini dell'IVIE, l'immobile rileva per i 6/12.

In Brasile non sono previste delle imposte "patrimoniali"; pertanto l'IVIE dovuta ammonta a:  $0,76\% \times 500.000 \times 6/12 = \text{€} 1.900$ .

Costo d'acquisto perché immobile sito in paese extraUE									
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	di possesso	determin. valore				
1	2	3 <b>15</b>	4 <b>011</b>	5 <b>100</b>	6 <b>4</b>	7 <b>500.000</b> ,00	8 <b>500.000</b> ,00		
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)		IVIE	
9	,00	10		11	,00	12 <b>6</b>	13 <b>1.900</b> ,00		
RW1 Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione
14	,00	15	,00	16	,00	17 <b>1.900</b> ,00	18 <b>1</b>	19	20
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori					
21		22		23		24			

**Redditi:** nulla cambia rispetto alla variante dell'Esempio1 (il Brasile tassa un valore catastale solo in presenza di importi particolarmente elevati).

**Esempio3**

**IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE**

Il sig. Galli possiede in Germania un appartamento, acquistato per € 300.000 (valore catastale € 150.000) concesso in locazione per €. 500 al mese.

**Ai fini dell'IVIE**

In Germania il contribuente ha versato nel 2016 un'imposta "patrimoniale" (Grundsteuer) per € 300. In Unico ha diritto a scomputare tale importo dall'imposta dovuta.

**Ai fini dei redditi**

Germania ha tassato ai fini dei redditi i canoni di locazione per € 4.500; nel mod. Redditi PF 2017, a **RL12** si indica il medesimo ammontare **dichiarato in Germania** (con abbattimento di € 1.500 ivi riconosciuto); spetta il credito d'imposta per le imposte pagate in Germania.

Supponendo che abbia versato in Germania imposte per €. 900, lo stesso indica in Unico:

- **quadro RL:** l'imponibile tassato in Germania (determina un'Irpef di €. 1.100)
- **quadro CE:** si trova a poter recuperare l'intera imposta versata in Germania (€. 900) risultando a debito di Irpef per la differenza di €. 200.

**Redditi di locazione:** quasi tutte le Convenzioni bilaterali dell'Italia (in accordo al mod. OCSE) prevedono la tassazione "concorrente", col diritto al credito d'imposta per le imposte scontate in via definitiva all'estero.

Per quanto attiene la quantificazione del reddito imponibile Irpef, occorre fare riferimento all'art. 70 Tuir:

- **se il reddito di locazione non è tassato all'estero** (es: emirati arabi): concorrono i **canoni di locazione "percepiti"** (N.B.: non pattuiti, come in Italia) **ridotti forfetariamente del 15%** a titolo di spese sostenute
- **in caso contrario** (generalità dei casi): va dichiarato il **medesimo imponibile dichiarato all'estero** (non si applica l'abbattimento del 15%), fruendo del tax credit per le imposte scontate all'estero (art. 165 Tuir).

Rientra in quest'ultima fattispecie il caso di canoni concretamente non tassati all'estero causa la deduzione di costi riconosciuta in tale paese (caso frequente negli Usa); in tal caso non va dichiarato alcun reddito.

**Mod. Redditi PF 2017:**

Critério catastale perché immobile sito in paese UE

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		15	094	100	4	150.000 ,00	150.000 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9		10		11		12	
						12	
						1.140 ,00	
RW1		Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni	
14		15		16		17	
300 ,00						840 ,00	
		Vedere istruzioni		Quota partecipazione		Solo monitoraggio	
		18		19		20	
		1				<input type="checkbox"/>	

Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	Redditi di beni immobili situati all'estero	2	4.500 ,00
RL12	1		
Reddito dichiarato in Germania (essendo locato, non vi è "sostituzione" con l'IVIE)			

**Certificazione della P.A. estera:** in generale la definitività delle imposte va certificata dalle autorità tributarie estere. Nel caso della Germania tale certificazione giunge quasi sempre nell'anno successivo; in relazione al periodo 2016, ove la certificazione giunga entro il 30/09/2017 le imposte tedesche saranno scomputabili nel mod. Redditi PF 2017 (o 730/2017).

**C/C BANCARI ESTERI**

**Esempio 4**

Il sig. Neri detiene in Germania un **c/c** (possesso 100%) per 365 giorni.  
 Il **valore medio della giacenza** media ammonta a **€ 2.500** (saldo al 1/01 di € - 1.000).  
 Il 1/07/2016 il contribuente ha effettuato un **bonifico € 15.000**, immediatamente utilizzato per spese correnti sostenute in Germania. Nell'anno ha maturato interessi per € 100.  
 In tal caso:  
 - **IVAFE:** il **valore medio di giacenza è < € 5.000** e pertanto l'imposta **non è dovuta**  
 - **Monitoraggio:** posto che il saldo del C/C al 1/07/2016 ha superato la soglia di € 15.000 (anche per 1 solo giorno), esso va indicato a quadro RW (barrare casella 20)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	094	100	2	zero ,00	2.500 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9		10		11		12	
		365		zero ,00			
RW1		Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni	
14		15		16		17	
		zero ,00					
		Vedere istruzioni		Quota partecipazione		Solo monitoraggio	
		18		19		20	
		2				<input checked="" type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		21		Codice fiscale dell'estero		22	
						24	

**Consistenza media < € 5.000:** l'imposta (in misura fissa di € 34,20) non è dovuta:

- se il valore medio di giacenza annuo (Col. 8) risulta < € 5.000
- riferito a C/C o libretti a deposito detenuti all'estero presso il **medesimo intermediario**.

**Redditi:** gli interessi attivi vanno indicati a quadro RM Sez. V (in quanto **redditi di capitale** ex art. 18 Tuir), con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% che grava in Italia sugli interessi di C/C:

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	RM12	1	2	3	4	5	6	7
	G	094	100	26%	26			
Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96								
E' dovuto l'acconto del 20% a RM14								

N.B.: è possibile optare (a col. 6) per la tassazione ordinaria: in tal caso spetta il credito d'imposta per le ritenute d'imposta applicate in Germania sugli interessi.

### PIU' CONTI CORRENTI

Riprendendo l'Esempio4, si ponga ora che il contribuente detenga **3 c/c presso il medesimo intermediario** tedesco, di cui:

- **conto A al 50% col coniuge** per 365 gg: valore medio €. 6.000
- **conto B posseduto al 100%** per 365 gg: valore medio €. 1.500
- **conto C posseduto al 100%** per 365 gg: valore medio €. 1.000

Esempio5

Valore medio giacenza:  $[(6.000 \times 50\%) + 1.500 + 1.000] = \text{€ } 5.500 (> \text{€ } 5.000)$ ; pertanto:

- **è dovuta l'Ivafe (su ciascun C/C - CM 28/2012)**
- nel quadro RW vanno **compilati 3 distinti righi** come segue:

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Saldo all'1/01	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	094	50		1.500	5.500
9	10	11	12	13	14	15	16
	365	17					
17							
14	15	16	17	18	19	20	21
	17						
21	22	23	24	25	26	27	28
1		1	094	100		3.500	5.500
9	10	11	12	13	14	15	16
	365	17					
14	15	16	17	18	19	20	21
	34						
21	22	23	24	25	26	27	28
1		1	094	100		1.200	5.500
9	10	11	12	13	14	15	16
	365	17					
14	15	16	17	18	19	20	21
	34						
21	22	23	24	25	26	27	28

**Redditi:** nulla cambia per quanto attiene la imponibilità degli interessi attivi maturati.



**Indicazione cumulativa a RW:** trattandosi di investimenti della stessa natura detenuti nel medesimo paese estero, è possibile fornire un'indicazione cumulativa (conservando un dettaglio degli importi).

Rimanendo inalterata l'imposta (su ciascun C/C), in sede di trasmissione telematica viene, tuttavia, rilevato un errore in quanto il dato viene visto come singolo C/C, su cui l'imposta fissa si applica una sola volta.

**Esempio6**

**CONTO CORRENTE COINTESTATO**

Due coniugi, residenti in Italia, sono cointestatari di un c/c in Francia.

Il saldo al 1/01/2016 è pari ad €. 55.000 e la giacenza media in tale anno è pari a € 32.000.

Inoltre, nel 2016:

- non sono maturati interessi attivi;
- è stato effettuato un versamento, da un c/c italiano, per € 16.000.

Entrambi i coniugi presentano il quadro RW come segue:

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	029	50	2	55.000 ,00	32.000 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9	,00	10	365	11	17 ,00	12	
RW1 Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detraz.		IVIE dovuta	
14	,00	15	17 ,00	16	34,50 x 50%	17	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
21		22	(C.F: DELL'ALTRO CONIUGE)		23		24

Dal 2014 va sempre indicato il 100% del valore, posto che la comproprietà si indica a col. 5

**ALTRI REDDITI DI CAPITALE:** il medesimo trattamento visto per gli interessi di C/C va applicato nel caso di redditi di capitale derivanti:

- da obbligazioni o titoli similari (titoli di Stato, ecc.)
- da fondi comuni "armonizzati" (con le regole UE)

sia in relazione ai frutti che ai redditi da realizza (cessione, rimborso o riscatto dei titoli).

**EURORITENUTA:** nel 2016 ha trovato ancora applicazione il prelievo del 35% (art. 11 Dir. 2003/48/CE - CM 55/2002) da parte dei paesi che hanno ottenuto la deroga allo "scambio automatico dei dati" (dal 2017 non troverà più applicazione, posto che entreranno in vigore gli accordi di collaborazione stipulati da tutti i paesi prima interessati: Svizzera, Austria, Principato di Monaco, Lussemburgo e Liechtenstein).

Premesso che tale aspetto **non modifica gli obblighi di monitoraggio a quadro RW:**

→ **l'euroritenuta è sempre neutralizzabile:** essa attribuisce un **credito d'imposta "pieno"**, in quanto può essere utilizzato in compensazione in F24 (cod. Trib. 6790) o essere chiesto a rimborso

→ **imponibilità in Italia dei redditi di capitale prodotti in tali paesi:** si applica la regola generale:

- **tassazione a quadro RM Sez. V:** con applicazione dell'imposta sostitutiva prevista in Italia per gli stessi redditi (in generale il 26%); **l'Euroritenuta è recuperabile (per intero) solo a rigo CR17 di Unico**
- **opzione per la tassazione ordinaria a RM12:** in tal caso il recupero dell'Euroritenuta va effettuato:
  - a quadro CE (nei limiti dell'art. 165 Tuir)
  - in caso di incapienza dell'Irpef rispetto al credito da quadro CE, **l'eccedenza** di Euroritenuta va recuperata a rigo CR17.

In ogni caso **si viene a perdere l'anonimato rispetto al Fisco italiano** (che non riesce ad accedere ai conti esteri, ma vede compilato un quadro RM per redditi esteri, di cui potrà chiedere conto al contribuente).

In passato si optava spesso per la mancata indicazione del reddito (il costo dell'anonimato era la differenza tra l'euroritenuta e le imposte in Italia); tuttavia l'effettuazione della voluntary disclosure e gli accordi già sottoscritti con tali paesi per introdurre progressivamente lo scambio automatico di dati (che sostituirà definitivamente l'euroritenuta) porterà molti contribuenti a dichiarare tali redditi.



**Esempio7**

**SOGGETTO ESTERO TRASFERITOSI IN ITALIA**

La sig.ra Svetlana si è trasferita dall'Ucraina in Italia per esigenze di lavoro dal 1/10/2016. Essendo residente da meno di 183 giorni è considerata fiscalmente non residente e dunque nel mod. Redditi 2017:

- deve indicare i soli redditi “prodotti” in Italia (non quelli prodotti in Ucraina)
- non compila l'RW per indicare l'immobile, il C/C o altro, posseduti in Ucraina.

**Esempio8**

**INVESTIMENTI ESTERI PERVENUTI IN SUCCESSIONE**

Il Sig. Masi si trova ad essere unico erede del patrimonio del padre, residente in Svizzera e deceduto il 1/07/2016. Quest'ultimo possedeva:

- un immobile in Svizzera, con valore indicato nella successione svizzera di €. 350.000
- 2 c/c in Spagna di cui:
  - conto A: giacenza media pari a €. 6.500
  - conto B: giacenza media pari a €. 8.500.

**IMMOBILE**

Codice titolo possesso		Vedere istruzioni		Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Valore in successione	al 1/07/2016 ed al 31/12/2016	
1		2		3	15	4	071	5	100
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)		IVIE	
14		15		16		17		18	
,00		,00		,00		1.330		,00	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri cointestatari		Vedere istruzioni		Quota partecipazione		Solo monitoraggio	
21		22		23		24		25	

Se l'immobile si fosse trovato in un paese Ue il valore da assumere sarebbe stato quello catastale

350.000 x 0,76% x 6/12

**CONTI CORRENTI**

RW2	1	2	3	4	5	6	7	8	
	1		1	067	100		6.500	6.500	
	9	,00	10	184	11	17	,00	12	,00
	14	,00	15	17	16	,00	17	,00	
	21		22		23		24		

RW3	1	2	3	4	5	6	7	8	
	1		1	067	100		8.500	8.500	
	9	,00	10	184	11	17	,00	12	,00
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	
	21		22		23		24		

34,20 x 100/100 x 184/365



**Nota:** per l'erede il possesso degli investimenti si trasferisce alla data del decesso; pertanto:

- da tale data, ciascun erede deve dichiarare a RW l'esistenza delle attività estere detenute nel corso del periodo d'imposta (anche se successivamente dismesse); in caso di cointestazione il valore va indicato per intero da ciascun cointestatario/erede con inserimento della percentuale di possesso

- occorre liquidare e versare l'IVIE e l'IVAFE proporzionalmente ai mesi di possesso a partire dalla data di apertura della successione (anche a nome del de cuius, nell'Unico presentato a suo nome).

**Dichiarazione di successione:** nel caso di de cuius residente:

- all'estero: l'unica dichiarazione da presentare è nello stato estero (se la prevede)
- in Italia: la dichiarazione di successione coinvolge tutti i beni ovunque posseduti, anche all'estero (in presenza di accordo bilaterale, viene in generale riconosciuto il credito d'imposta per l'eventuale imposta di successione scontata all'estero sulle attività detenute all'estero).

Ai fini dell'IVIE, si ritiene che rilevi il solo valore indicato nella dichiarazione di successione estera.

## PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ESTERE

Le istruzioni alla compilazione del quadro non sono esaustive.



**DUBBIO:** in particolare, premesso che va indicato il valore del solo capitale sociale della società (escludendo dunque tutte le riserve del patrimonio netto) non è chiaro se occorre operare come si fosse:

**a) dei contitolari (preferibile**, in quanto pare avallata dagli esempi riportati nella CM 38/2013):

- a col. 5 si indica la **quota posseduta** ed a col. 8 il **capitale sociale complessivo**
- a col. 22-24: si indicano i codici fiscali di **tutti gli altri soci**.

**b) dei titolari esclusivi:**

- a col. 5 si indica il **100% di possesso** ed a col. 8 la **quota di capitale sociale posseduta**
- a col. 22-24: **non** si indicano gli altri soci

Premesso che si ritiene non possa comunque essere contestata la modalità di compilazione prescelta, si propongono le diverse soluzioni.

### Esempio9

Il sig. Barca, residente in Italia, ha acquistato nel 2014 per €. 200.000 una quota del 20% (non è titolare effettivo perché < 25) in una società rumena, di capitale sociale pari a €. 10.000.

Nel 2016 il socio:

- ha effettuato il 01/07/2016 un finanziamento infruttifero alla società per €. 20.000;
- non ha incassato dividendi dalla società estera.

Posto che non sono più soggetti a IVAFE le partecipazioni ed i finanziamenti in società estere (soggetti comunque a monitoraggio, barrando la casella 20), il quadro RW va così compilato:

### Soluzione a)

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Val. nominale	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		2	061	20	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
partecipazione								
<div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>13</div> </div>								
RW1								
14	15	16	17	18	19	20	21	22
		zero				X		
Essendo < 25% non si compilano								
Solo monitoraggio								
COD. FISC ALTRI SOCI								
COD. FISC ALTRI SOCI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		7	061	100	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finanziamento soci								
RW2								
14	15	16	17	18	19	20	21	22
				5		X		
Il finanziamento è infruttifero								

**Soluzione b)**

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Val. nominale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		2	061	100	2	2.000,00	2.000,00
partecipazione		100% di possesso		del 20% del cap. soc.			
RW1		Credito d'imposta	IVA FE dovuta	Detrazioni	IVA FE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione
		14	15	16	17	18	19
		,00	zero,00	,00	,00		
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri cointestatori		Solo monitoraggio			
21		22		23		24	
		NESSUN COD. FISC DEGLI ALTRI SOCI					

Nulla cambia per il finanziamento socio.

L'IVA FE sulle partecipazioni non è dovuta dal 2014; l'acconto versato in tale anno si è tradotto in un credito riportato a riga RX20 di Unico 2016, utilizzabile ordinariamente (in compensazione o a rimborso).

**Esempio 10**

**CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUOTATE**

Il Sig. De Rossi detiene un pacchetto azionario di 2.000 azioni su un dossier titoli aperto presso una banca tedesca (costo di acquisto €. 120.000).

Il contribuente in Germania non ha scontato imposte indirette sul possesso dei titoli, né ha incassato dividendi nel 2016. In tal caso, il quadro RW va così compilato:

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore di mercato perché titoli quotati	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	094	100	1	160.000,00	200.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVA FE)		IVA FE		quotazione al 1/01 ed al 31/12	
9		10		11		12	
RW1		Credito d'imposta	IVA FE dovuta	Detrazioni	IVA FE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione
		14	15	16	17	18	19
		,00	zero,00	,00	,00	5	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri cointestatori		Solo monitoraggio			
21		22		23		24	
		i dividendi saranno incassati in periodi successivi					

**VARIANTE:** cessione delle partecipazioni al 1/07/2016 al controvalore di quotazione di €. 100 ad azione:

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	094	100	1	160.000,00	200.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVA FE)		IVA FE		quotazione al 1/01 ed al 1/07	
9		10		11		12	
RW1		Credito d'imposta	IVA FE dovuta	Detrazioni	IVA FE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione
		14	15	16	17	18	19
		,00	zero,00	,00	,00	5	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri cointestatori		Solo monitoraggio			
21		22		23		24	

**Redditi:** il contribuente si è avvalso della Convenzione bilaterale che permette di tassare nel paese del venditore (Italia) le plusvalenze sui valori mobiliari detenuti nell'altro paese (Germania).

Il capital gain andrà pertanto dichiarato in Italia (con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%).

### TITOLI DI INVESTIMENTO

In presenza di titoli di investimento (obbligazioni, titoli del debito pubblico, fondi comuni, ETF, ecc.) va assolta l'IVAFE dello 0,2% in base al valore di quotazione dei titoli (in caso di mancata quotazione va assunto il valore nominale del titolo o, in sua assenza, il valore di rimborso o di acquisto)

#### Esempio11

#### OBBLIGAZIONI e FONDI COMUNI

Il Sig. Vergari possiede delle obbligazioni e delle quote di Fondi comuni su un dossier titoli aperto presso una banca lussemburghese (costo di acquisto € 70.000).

La quotazione delle obbligazioni al 31/12/2016 è pari ad € 100.000; non è stata scontata alcuna imposta patrimoniale.

Codice titolo possesso	Valere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4 092	5 100	6 1	7 90.000 ,00	8 100.000 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Gorni (IVAFE)		IVAFE		12 quotazione al 1/01 ed al 1/07	
9 ,00		10 365		11 200 ,00		12 ,00	
RW1 Credito d'imposta		15 IVAFE dovuta		16 Detrazioni		17 IVIE dovuta	
14 ,00		15 200 ,00		16 ,00		17 ,00	
						18 Vedere istruzioni	
						19 Quota partecipazione	
						20 Solo monitoraggio	

L'imposta andrà poi determinata a rigo RW6 scomputando l'acconto di IVAFE versata per il 2017.

I frutti andranno tassati come indicato nei paragrafi precedenti (in generale a Sez. V del quadro RM).



**Variante:** si ponga ora che le obbligazioni siano quotate solo alla borsa USA (in dollari). In tal caso:

- in ciascun anno di detenzione dei titoli
- occorre applicare il tasso di conversione €/€ al 31/12 della quotazione in borsa dei titoli.

#### Esempio12

#### POLIZZA VITA ESTERA

Il Sig. Neri ha sottoscritto una polizza di assicurazione (a capitalizzazione) presso una compagnia assicurativa svizzera. Il montante versato fino al 31/12/2016 è pari a € 100.000; non è stata scontata alcuna imposta patrimoniale.

La compilazione è del tutto analoga a quella dell'Esempio11 precedente dove:

- valore iniziale e valore finale vanno indicati i **montanti** (tutti i premi versati) al 1/01/2016 e al 31/12/2016
- va indicato il codice "2" (valore nominale) a col. 6
- va indicato il **codice "8"** per individuare la **natura dell'investimento** (cas. 3)
- va **barrata la cas. 18** per indicare che i frutti della polizza verranno passati in periodi successivi.

### NUOVA WHITE LIST" - EFFETTI SUL QUADRO RW

L'elenco contenuto nel DM 4/09/1996 rappresenta l'insieme dei paesi con i quali l'Italia effettua uno scambio di informazioni fiscali. Tale elenco:

- già ampliato con il precedente **DM 9/08/2016**
- è stato nuovamente modificato dal **DM 23/03/2017**, con l'aggiunta di 11 paesi (che includono il principato di Monaco e la Città del Vaticano – v. elenco aggiornato in calce al capitolo).

L'inserimento di un paese nell'elenco ha una serie di conseguenze di natura fiscale, tra cui principalmente, le modalità di compilazione del quadro RW.



**N.B.:** si ritiene che le modifiche abbiano effetto fin dal periodo d'imposta 2016 (in analogia a quanto chiarito in passato dall'Agenzia in relazione a simili modifiche).

### NESSUN LOOK THROUGH PER I PAESI WHITE LIST

Se le partecipazioni al capitale della società estera sono detenute:

- in Stati "collaborativi" (white list): occorre indicare a RW il **valore delle stesse partecipazioni**
- in Stati "non collaborativi": occorre adottare l'approccio "**look through**" (indicare il valore delle singole attività possedute dalla società partecipata)

**Esempio:** per le quote in società localizzate in Stati inclusi nella white list (es: **Svizzera, Monaco, ecc.**), occorre fornire l'indicazione del solo valore della partecipazione (in luogo dei singoli investimenti).

Quanto sopra anche nel caso in cui il contribuente sia il "**titolare effettivo**" delle partecipazioni.

**TITOLARE EFFETTIVO** (CM 38/2013): si considera titolare effettivo la persona fisica (o le persone fisiche) che controllano un'entità giuridica attraverso il controllo diretto/indiretto di una percentuale "sufficiente" delle partecipazioni al capitale sociale; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale.

### SALDO MASSIMO DEL C/C

In presenza di C/C detenuto all'estero, l'indicazione a quadro RW, oltre alle agli ordinari dati (necessari per la determinazione dell'Ivafe in misura fissa):

- richiede l'**indicazione dell'importo massimo** raggiunto dal C/C
- nel caso di detenzione in un paese **escluso dalla white list**.

Valore massimo c/c paesi non collaborativi
9 ,00

### ASPETTI SANZIONATORI – NON RILEVA LA WHITE LIST


L'art. 5 DL 167/90 disciplina regime sanzionatorio relativo al quadro RW, prevedendo la sanzione:

- dal 3% al 15% dell'ammontare non dichiarato: per investimenti in paese non black list
- dal 6% al 30% dell'ammontare non dichiarato: per investimenti in paese black list

laddove il riferimento alla lista dei Paesi:

- ➔ viene effettuata agli **elenchi dei paesi black list di cui ai DM 4/05/1999 e DM 21/11/2001**
- ➔ senza, dunque, che abbia rilevanza l'elenco dei paesi White list di cui al DM 4/09/1996.


**Voluntary disclosure:** ai soli fini della adesione alla procedura di Voluntary Disclosure era prevista la disapplicazione delle sanzioni raddoppiate nel caso di partecipazione del paese alla White list.



### INTERPOSIZIONE FITTIZIA

In caso di detenzione degli investimenti per il tramite di un soggetto (persona fisica o giuridica) interposta fittiziamente, il quadro RW ai fini:

- **del monitoraggio**: va compilato **indicando gli investimenti sottostanti** (per la percentuale di possesso del soggetto interposto)
- **dell'IVIE/IVAFE**: si ritiene che l'imposta vada **calcolata sul valore degli investimenti sottostanti** (a differenza del "titolare effettivo"), considerata la "elusività" dell'intestazione.



**SOGGETTO INTERPOSTO FITTIZIAMENTE**: si tratta di quelle situazioni in cui l'intestatario apparente non ha un interesse proprio nel possesso dei beni, ma opera quale mandatario senza rappresentanza del reale titolare (che ne esercita tutti i diritti ed i doveri). Ad esempio, è il caso:

- a) di un prestanome residente all'estero che risulta intestatario di 1 immobile all'estero
- b) delle società fiduciarie per beni posseduti all'estero
- c) di società fittiziamente interposta; a tal fine la CM 43/2009 ha ritenuto doversi operare come segue.

#### Esempio18

#### **SOGGETTO FITTIZIAMENTE INTERPOSTO – INVESTIMENTI ESTERI**

Il sig. Caio ha intestato fittiziamente un immobile acquistato in Svizzera per € 500.000 ad una società fiduciaria Svizzera. Il contribuente:

- dovrà compilare il quadro RW come se l'immobile fosse detenuta in via diretta in Svizzera (v. Esempi 1 e 2)
- dovendo **scontare l'IVIE** sul costo storico di € 500.000.



**INVESTIMENTI IN ITALIA**: per sottrarre i beni ad una possibile azione esecutiva (di creditori, Erario, ecc.), vengono intestati a società fiduciarie estere (per evitare la "trasparenza fiscale" di quelle italiane) o di soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti all'estero.

In tale situazione la CM 38/2013 p.to 1.3.2. ha ritenuto (in linea con la RM 134/2002 e la CM 10/2015) che si considerano "detenuti all'estero" gli immobili "ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero"

Si noti che ciò:

- comporta il fatto di dover monitorare gli investimenti nel quadro RW, anche se non si ritiene dovuta l'Ivie/Ivafe (avendo comunque scontato l'IMU/imposta di bollo in Italia)
- non è coerente con l'Esempio n. 5 della stessa CM 38 (riportato nell'Esempio16 sopra); la differenza potrebbe, tuttavia, essere data dalla differenza "intestazione fittizia" (nessuna volontà di gestire il bene in proprio da parte del soggetto estero, con obbligo di RW) e "intestazione reale" (nessuno obbligo di RW).

### SOGGETTO DELEGATO

#### Esempio19

#### **DELEGA SUC C/C "PER CONTO PROPRIO"**

Il sig. Rossi è titolare di un c/c in Austria, su cui la moglie Maria ha una delega di prelievo.

Il saldo:

- al 1/01/2016: è pari ad €. 2.000
- al 31 /12/2016: è pari ad €. 50.000.

Il quadro RW va compilato da entrambi, con le seguenti modalità.



**Quadro RW di Mario Rossi**

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	008	100	2	2.000 ,00	50.000 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9		10		11		12	
		365		34 ,00			
RW1		Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione
14		15		16		17	
		34 ,00					
21		Codice fiscale altri cointestatori		23		24	
		VRDMRA67C55L378N					

L'IVAFE è dovuta dal titolare e non dal delegato

**Quadro RW di Maria Verdi**

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1	1	008	100	2	2.000 ,00	50.000 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9		10		11		12	
				zero ,00			
RW1		Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione
14		15		16		17	
21		Codice fiscale altri cointestatori		23		24	
		RSSMRA59M25L378W					

Soggetto delegato

In caso di barratura della cas. 20 le col. da 9 a 19 non vanno compilate

E' obbligatoria l'indicazione di col. 1 e 5, che si ritiene poter compilare come indicato

**C/C con delega al prelievo:** si noti la differenza rispetto al caso del C/C cointestato (v. Esempio 6).

**Esempio20**

**DELEGA SUL C/C AD OPERARE "PER CONTO DI TERZI"**

Il sig. Gilberto è amministratore della Alfa Srl, la quale detiene un C/C in Austria sul quale l'amministratore alla delega ad operare.

L'amministratore non dovrà segnalare il C/C nel proprio quadro RW in quanto può solo operare sul C/C per conto della società (es: per le spese sostenute nelle trasferte di lavoro), mentre non può prelevare per esigenze proprie.

La Srl è, poi, soggettivamente esclusa dagli adempimenti del quadro RW.

**NEW - CONTI ESTERI, IL DELEGATO NON PAGA L'IVAFE**

La CM 12/2016 ha confermato (CM 28/2012) che:

- l'IVAFE è dovuta solo da coloro che detengono all'estero l'attività finanziarie a titolo di proprietà/altro diritto reale
- pertanto, **non è dovuta dai soggetti "delegati"** ad operare sul conto estero (anche su tenute alla compilazione del quadro RW).

**TITOLARE EFFETTIVO**

Si rinvia agli esempi della CM 38/2013

NUOVA "WHITE LIST" DEGLI STATI COLLABORATIVI (DM 04/09/1996 AGGIORNATO AL 4/03/2017)			
Albania	Ecuador	Romania	Samoa
Alderney	Egitto	Saint Kitts e Nevis	San Marino
Algeria	Emirati Arabi Uniti	Kuwait	Santa Sede
<b>Andorra</b>	Estonia	Lettonia	Senegal
Anguilla	Etiopia	Libano	Serbia
Arabia Saudita	Federazione Russa	Liechtenstein	Seychelles
Argentina	Filippine	Lituania	Singapore
Armenia	Finlandia	Lussemburgo	Sint Maarten
Aruba	Francia	Macedonia	Siria
Australia	Georgia	Malaysia	Slovenia
Austria	Germania	Malta	Spagna
Azerbaijan	Ghana	Marocco	Sri Lanka
Bangladesh	Giappone	Mauritius	Stati Uniti d'America
Barbados	Gibilterra	Messico	Sud Africa
Belgio	Giordania	Moldova	Svezia
Belize	Grecia	<b>Monaco</b>	<b>Svizzera</b>
Bermuda	Groenlandia	Montenegro	Tagikistan
Bielorussia	Guernsey	Montserrat	Taiwan
Bosnia Erzegovina	Herm	Mozambico	Tanzania
Brasile	Hong Kong	<b>Nauru</b>	Thailandia
Bulgaria	India	Nigeria	Trinidad e Tobago
Camerun	Indonesia	<b>Niue</b>	Tunisia
Canada	Irlanda	Norvegia	Turchia
<b>Cile</b>	Islanda	Nuova Zelanda	Turkmenistan
Cina	Isola di Man	Oman	Ucraina
Cipro	Isole Cayman	Paesi Bassi	Uganda
Colombia	Isole Cook	Pakistan	Ungheria
Congo (Rep. del Congo)	Isole Faroe	Polonia	<b>Uruguay</b>
Corea del Sud	Isole Turks e Caicos	Portogallo	Uzbekistan
Costa d'Avorio	Isole Vergini Britanniche	Qatar	Venezuela
Costa Rica	Israele	Regno Unito	Vietnam
Croazia	Jersey	Repubblica Ceca	Zambia
Curacao	Kazakistan	Repubblica Slovacca	
Danimarca	Kirghizistan	<b>Saint Vincente Grenadine</b>	

Nota: gli 11 nuovi paesi introdotti nella White list sono contrassegnati dal colore arancio.